



DEFERANZA

5891/07

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLI ESENTE DISTRIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

JRI CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario	SPADONE	- Presidente -	R.G.N. 17888/0
Dott. Roberto Michele	TRIOLA	- Rel. Consigliere -	Cron. 5891
Dott. Giovanna	SCHERILLO	- Consigliere -	Rep.
Dott. Francesca	TROMBETTA	- Consigliere -	Ud. 12/01/07
Dott. Vincenzo	MAZZACANE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TARQUINIA, in persona del Sindaco

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VELLETRI 35, difeso dall'avvocato FEDERICO PIE

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

MALATINI LORIANA, MALATINI MIRANDA, MALATINI GIOVANNI,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DORA 1, presso

lo studio CERULLI IRELLI LORIZIO, difesi dall'avvocato

MARIA LUISA ACCIARI, giusta delega in atti;

2007

- controricorrenti -

29

nonchè contro





BIAGIOLI PALMIRA, MALATINI ELDA, MALATINI LIDIA,

MALATINI LINA, MALATINI MARISA, MALATINI SEVERINA O

SERAFINA, MALATINI MARIS, PROCURATORE GENERALE PRESSO

CORTE D'APPELLO DI ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 9/02 della Corte d'Appello di

ROMA, depositata il 27/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/01/07 dal Consigliere Dott. Roberto

Michele TRIOLA;

udito l'Avvocato ACCIAI M.Luisa, difensore dei

resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15 maggio 1997 Loriania Malatini, diretto al Commissario agli usi civici di Lazio Umbria e Toscana, Miranda Malatini e Giovanni Malatini chiedevano che venisse accertato che erano pieni proprietari, unitamente a Biagioli Palmira, Malatini Elda, Malatini Lidia, Malatini Lina, Malatini Maris, Malatini Marisa e Malatini Severina o Serafina, di un terreno sito nel Comune di Tarquinia.

Gli attori esponevano:

- che per addivenire alla abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e semina gravanti sulle terre oggetto di causa, la Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Civitavecchia, su istanza della Università agraria di Tarquinia, aveva conveuto in giudizio la stessa Università agraria, il Comune di Tarquinia e il Capitolo di San Pietro in Vaticano, i quali avevano deciso una transazione della causa, con la quale si era pervenuti ad una assegnazione in proprietà delle terre *de quibus* tra il Comune di Tarquinia e l'Università agraria, con distribuzione fra essi del canone enfiteutico dovuto al Capitolo di San Pietro;
- che il progetto di transazione era stato omologato con provvedimento della Giunta d'Arbitri del 9-14. 12. 1899, richiamato dalla sentenza della Giunta d'Arbitri del 16.5.1903;
- che il terreno in questione era stato concesso in enfiteusi perpetua dal Comune di Tarquinia, con atto del 5 settembre 1923 a Caterina Bruzzichini, che successivamente lo aveva venduto ad Orazio Volpini, che lo aveva affrancato con atto del 21 agosto 1941 e poi lo aveva venduto a Gino, Rodolfo

B



e Corrado Malatini, di cui essi attori, unitamente a Biagioli Palmira, Malatini Elda, Malatini Lidia, Malatini Lina, Malatini Maris, Malatini Marisa e Malatini Severina o Serafina, erano eredi.

Si costituivano Maris Malatini e il Comune di Tarquinia.

Palmira Biagioli, Elda, Lidia, Lina, Marisa e Severina o Serafina Malatini venivano dichiarati contumaci.

Il Comune di Tarquinia eccepiva la nullità della concessione in enfiteusi perpetua del Comune di Tarquinia di cui all'atto 5 settembre 1923 a favore di Caterina Bruzzichini e della conseguente affrancazione del 21 agosto 1941 ottenuta da Alessandro Volpini, avente causa di Caterina Bruzzichini, e la conseguente permanenza della demanialità civica del fondo.

Con sentenza in data 15 marzo 2002 il Commissario agli usi civici accoglieva la domanda.

Il Comune di Tarquinia proponeva reclamo, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma, sezione usi civici, con sentenza in data 27 marzo 2003, in base alla seguente motivazione:

Ed invero, quanto alla contestazione del fatto storico dell'assegnazione del fondo Bandita di S. Pantaleo "in proprietà libera ed assoluta" del Comune, è agevole rilevare, in base all'esame diretto dell'atto, come sia stato lo stesso provvedimento della Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Civitavecchia del 9 dicembre 1899, ad adottare tale inequivoca formulazione letterale.

Quanto poi alla tesi difensiva secondo cui un tale riconoscimento comporterebbe una violazione della legge n° 5489/1888, premesso che il provvedimento della Giunta l'Arbitri nella parte dispositiva

h



richiama numerosi articoli delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 2 luglio 1891 n. 510, riunite nel t.u. approvato con r.d. 3 agosto 1891, n. 510, preliminare è il rilievo dell'assoluta genericità di una tale deduzione, non precisando parte reclamante neppure l'articolo delle predetti leggi che si assume violato.

Se, peraltro, con il generico riferimento alla legge n° 5489/1888 parte reclamante intendesse confutare che lo scopo e l'effetto del provvedimento della Giunta l'Arbitri fosse quello di pervenire alla liquidazione delle servitù civiche che pure gravavano in origine sul fondo di cui trattasi, è agevole rilevare che una tale prospettazione, oltre a porsi in contrasto con la valutazione negativa per l'agricoltura delle varie forme di gestione collettiva che ha portato, fin dalle prime leggi eversive della feudalità, alla quotazione delle terre a vocazione agricola, urterebbe con la stessa formulazione letterale del provvedimento, in cui si legge espressamente "accogliendo questo progetto [di transazione] devono dichiararsi abolite tutte le servitù di usi civici gravanti sui detti fondi".

Alla stregua del contenuto del predetto provvedimento, sostenere che, abolite le servitù civiche, i terreni specificamente assegnati in proprietà al Comune, sarebbero comunque entrati a far parte del demanio civico, significherebbe in definitiva affermare, contro ogni logica, una sostanziale reviviscenza degli stessi usi civici di cui pure si affermava l'abolizione. Né a conforto della tesi di parte reclamante può assumere rilevanza decisiva la generica asserzione secondo cui la legislazione delle Province dell'ex Stato

R



Pontificio affiderebbe al Comune solo il potere di amministrare i beni quale ente esponenziale degli interessi degli utenti.

Ed invero non ignora il collegio che negli ex Stati pontifici la liquidazione degli usi civici poteva avvenire, eccezionalmente, con l'assegnazione dell'intero fondo gravato dagli usi in proprietà piena alla collettività utente, tenuta a corrispondere un canone annuo al proprietario (la così detta liquidazione invertita di cui all'art. 9 r.d. 9 agosto 1891, n. 510, disposizione espressamente confermata dall'art. 7, 2° co. L. 16 giugno 1927, n. 1766), ma ciò non significa, ad avviso del collegio, che intervenuto lo "svincolo" delle servitù, il fondo oggetto di affrancazione ... possa considerarsi ancora gravato da usi civici. Se a ciò si aggiunge che negli ex Stati pontifici gli utenti riuniti in gruppi o in associazioni di fatto, dopo aspre lotte sociali, videro riconosciute come persone giuridiche tali aggregazioni con la l. 4 agosto 1894, n. 397 e che nel caso in esame, dei terreni oggetto della domanda di affrancazione, solo una parte risulta assegnata al Comune mentre altra parte risulta assegnata all'Università Agraria di Tarquinia, ovvero proprio all'ente rappresentativo della collettività insediata sul territorio che esercitava le servitù di pascolo di legnare e di semina, risulta del tutto incongruo sostenere che sui beni assegnati all'ente comunale sarebbe stato attribuito solo un potere di amministrazione "quale ente esponenziale degli interessi degli utenti".

Ed invero, al di là del richiamo a remoti precedenti giurisprudenziali di cui non è provata tuttavia la effettiva aderenza al caso in esame,



occorre considerare in questa sede che come già correttamente affermato in altre pronunzie commissariali allegate in atti (n° 38 e 5489, "nel caso in cui il comune sia il proprietario o l'utente, il prodotto dell'affrancazione va a suo beneficio e ne dispone a forma della legge comunale". Contrariamente a quanto dedotto da parte reclamante, l'ente comunale poteva dunque liberamente disporre dei fondi oggetto di assegnazione, come di fatto accaduto nel caso in esame, in cui il Comune di Tarquinia ha provveduto ad assegnare in enfiteusi i fondi oggetto affrancazione, utilizzando così l'istituto espressamente previsto dall'art. 1 della l. 4 luglio 1874 n. 2001.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il Comune di Tarquinia, che ha anche depositato memoria.

Resistono con controricorso Loriani, Miranda e Giovanni Malatini.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso il Comune di Tarquinia deduce che la Corte di appello di Roma avrebbe omesso di esaminare la decisione della Giunta d'arbitri in data 9-14 dicembre 1899 (e relativo progetto di affrancazione) e la sentenza della Giunta d'arbitri in data 16 maggio 2003.

Dall'esame di tali documenti risultava che proprietario delle terre gravate da uso civico era il Capitolo di S. Pietro in Vaticano e che la transazione è intervenuta tra tale ente, da un lato, ed il Comune di Tarquinia e l'Università agraria di Tarquinia, dall'altro, e non tra questi ultimi, come avrebbe affermato la Corte di appello di Roma, che, inoltre, non avrebbe tenuto conto del



disposto dell'art. 9, n. 3, r.d. 3 agosto 1891 n. 510, il quale testualmente stabilisce: *Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per la popolazione di un Comune o di parte di esso o per una università o associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione e alla parte di essa od alla università od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali de' luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.*

Sulla base di tali premesse il Comune di Tarquinia sostiene che la Corte di appello di Roma non avrebbe compreso che lo scopo della transazione era quello di "perseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia e delle altre servitù", il che comportava che il regime dei terreni assegnati al Comune di Tarquinia era quello demaniale civico.

Il motivo è infondato.

Va premesso che l'errore che il Comune ricorrente imputa alla Corte di appello e consistente nella non esatta individuazione dei soggetti tra i quali era intervenuta la transazione di cui alla decisione della Giunta d'arbitri in data 9-14 dicembre 1899 non esiste.

Per il resto è difficile comprendere quale portata utile possa avere ai fini della tesi sostenuta dal Comune ricorrente l'art. 9, n. 3, cit., il quale si



limitava a stabilire che la possibilità di una assegnazione totale (con pagamento di un canone) ai soggetti titolari di uso civico dei terreni da affrancare, invece della divisione di tali terreni tra essi ed il proprietario (come prevista dal precedente art. 2), per affermare che l'esercizio come per il passato della pastorizia o delle altre servitù doveva necessariamente avvenire riconoscendo natura demaniale civica ai terreni assegnati ai Comuni o alle associazioni agrarie, specie se si considera che nella norma in questione si parla di "affrancazione", cioè si usa una espressione che non è compatibile con il trasferimento di una proprietà che continui ad essere gravata da usi civici.

A ciò va aggiunto che, aderendo alla tesi sostenuta dal Comune ricorrente, il risultato pratico della transazione in data 9-14 dicembre 1899 sarebbe stato semplicemente il passaggio della proprietà di beni gravati da uso civico dal Capitolo di S. Pietro in Vaticano al Comune di Tarquinia, in contrasto con le finalità del r.d. 3 agosto 1891 n. 510, il quale perseguiva "l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex - provincie pontificie".

Con il secondo motivo il Comune di Tarquinia sostiene che la fondatezza della tesi sostenuta con il primo motivo troverebbe conferma nella dottrina che si è occupata della questione e si diffonde in citazioni.

La doglianza è infondata, in base alla assorbente considerazione che la dottrina invocata dal Comune di Tarquinia si riferisce al regime dei terreni di cui non è contestata la natura demaniale civica,



mentre nella specie si discute del regime dei terreni assegnati a tale Comune nell'ambito del procedimento previsto dal r.d. 3 agosto 1891 n. 510, il quale, come già detto, perseguiva "l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex - provincie pontificie".

In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del Comune di Tarquinia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Comune di Tarquinia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 3.100,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Roma, 12 gennaio 2007

Delezio

Spadaro

IL CANCELLIERE C1

Delezio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 MAR. 2007

Roma.

IL CANCELLIERE C1

Delezio

ESSENTE REGISTRARE - ESSENTE BOLLARE - ESSENTE DARE